



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 01/08/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 4 luglio 2013, n. 184

L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii. e d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di V.I.A. - Progetto per la realizzazione di un impianto eolico nel Comune di Castelluccio dei Sauri (Fg) in loc. "Cisterna" ed opere di connessione alla RTN da ubicare nei Comuni di Castelluccio dei Sauri, Deliceto ed Ascoli Satriano - esecuzione sentenza Tar Bari n. 2/2011 - Proponente: Novawind Sud Srl, già Api Holding SpA.

L'anno 2013 addì 4 del mese di luglio in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente,

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche e V.A.S. e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le di V.I.A. (ai sensi del R.R. n. 10/2011, approvato con D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011), ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- Con determina dirigenziale n. 38 del 18.01.2008 la Regione Puglia - Servizio Ecologia assoggettava a procedura di VIA il progetto proposto dalla società con istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, per le motivazioni nello stesso provvedimento esplicitate;
- al fine del prosieguo dell'iter, con successiva istanza acquisita al prot. n. 15911 del 13.11.2008, la società trasmetteva la domanda volta ad ottenere la compatibilità ambientale per il predetto progetto costituito da n. 25 aerogeneratori, allegando all'uopo la documentazione prevista;
- con determina dirigenziale n. 231 del 05.05.2009, anche sulla base di una prima interpretazione delle Delibere di Giunta Regionale n. 1462/2008 e n. 2467/2008, la Regione Puglia - Servizio Ecologia esprimeva parere favorevole alla compatibilità ambientale limitatamente a sette aerogeneratori costituenti il progetto, con le motivazioni e prescrizioni nello stesso provvedimento riportate;
- con ricorso iscritto al R.G. n. 1283/2009 la società ricorreva al Tar di Bari per far dichiarare l'illegittimità del suddetto provvedimento, nella parte in cui esprimeva "parere negativo alla realizzazione di 18 aerogeneratori sui 25 proposti nel progetto...";
- nelle more dello svolgimento di tale giudizio, con successiva determina dirigenziale n. 19 del 21.01.2010 la Regione Puglia - Servizio Ecologia annullava in autotutela la precedente determina n. 231/2009, per tutte le argomentazioni e motivazioni nello stesso provvedimento esplicitate;
- con successivo ricorso per motivi aggiunti, la società ricorreva ai fini dell'annullamento anche di

quest'ultima determinazione, nonché di altri atti ad essa presupposti, ovvero la nota prot. n. 10655/2009 nonché la Delibera Giunta Regionale n. 2467/2008 nella parte in cui disponeva che "solo le procedure di VIA conseguenti ad una determinazione di assoggettabilità adottata in esito alle istanze di screening presentate nell'ambito del periodo transitorio di cui all'art. 14 del RR 16/2006, restano soggette alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto ai fini della valutazione ambientale e che, viceversa, quelle conseguenti ad una determinazione di assoggettabilità adottata in esito alle istanze di screening presentate precedentemente alla data di entrata in vigore del R.R. n. 16/2006, restano soggette alla disciplina vigente al momento di presentazione dell'istanza di VIA";

- il Tar di Bari, con sentenza n. 2/2011, depositata in segreteria in data 05.01.2011, definiva il giudizio introitato con un'unica statuizione, annullando entrambe le determinazioni oggetto dei citati ricorsi, sul presupposto dell'invalidità di entrambi i provvedimenti censurati a valle della declaratoria di incostituzionalità del R.R. n. 16/2006 e della relativa norma di legificazione (L.R. n. 40/2007), assunte a fondamento delle valutazioni ivi svolte;

- con successivo ricorso al Tar Bari ed iscritto al R.G. n. 1251/2011 la società, sul presupposto annullamento delle due determinazioni di VIA precedentemente adottate nonché del mancato rilascio del provvedimento di autorizzazione unica per il parco eolico in oggetto, notificava il 15 giugno 2011 ricorso ex art. 117 del c.p.a., chiedendo al Tribunale di:

- accertare l'illegittimità del comportamento della Regione sull'istanza di Autorizzazione Unica, annullando il silenzio da essa serbato;

- nominare un commissario ad acta in caso di infruttuoso decorso del termine fissato dal Tar adito;

- accertare "l'illegittimità del comportamento osservato dalla Regione in funzione del Servizio Ambiente sull'istanza di VIA del 15.10.2008 della ricorrente, annullare il silenzio ed ordinare alla Regione in funzione del Servizio Ambiente di rilasciare il provvedimento VIA in favore della ricorrente in riferimento a tutti gli aerogeneratori previsti nel progetto....

- "in subordine e nell'ipotesi in cui il Tar adito ritenga che la VIA sia stata già rilasciata con riferimento ai 7 aerogeneratori di cui alla determina 231,

- accertata l'illegittimità del comportamento osservato dalla Regione in funzione del Servizio Ambiente....annullare il silenzio ed ordinare alla Regione di rilasciare il provvedimento di VIA in favore della ricorrente con riferimento ai 18 aerogeneratori ai sensi della normativa in vigore alla data di presentazione dell'istanza nel termine di trenta giorni ovvero nel termine che sarà ritenuto congruo dal Tar adito;

- nominare fin d'ora un commissario ad acta...

- condannare la Regione al risarcimento dei danni derivanti alla ricorrente dalla mancata convocazione della conferenza dei servizi, dal mancato rilascio del provvedimento di VIA e dal mancato rilascio dell'autorizzazione unica ad Api Holding entro il termine di 180 giorni

- al fine di dare esecuzione alla sentenza del Tar Bari n. 2/2011 in narrativa esplicitata di annullamento di entrambe le determinazioni citate ed adottate dalla Regione Puglia sul progetto proposto dalla Api Holding SpA, rendendosi all'uopo necessaria la rinnovazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale, con nota prot. n. 5196 del 06.05.2011, l'Ufficio VIA chiedeva al competente Servizio Regionale Assetto del Territorio di rendere il parere di propria competenza relativamente agli aspetti paesaggistici, al fine di concludere la citata nuova istruttoria di VIA sul progetto. Tale parere veniva espresso con nota prot. n. 5025 del 15.06.2011 e trasmesso all'Ufficio VIA, al fine della sua acquisizione in seno al Comitato Reg.le di VIA, per renderlo parte integrante della relativa istruttoria tecnica;

- con successiva nota prot. n. 7828 del 02.08.2011, la Regione Puglia - Servizio Ecologia, non avendo acquisito nelle precedenti istruttorie il parere di conformità ai sensi dell'art. 11 commi 4 e 5 delle NTA del PAI, chiedeva alla società proponente di trasmettere il parere dell'Autorità di Bacino della Puglia. Tale nota veniva trasmessa per conoscenza anche alla medesima Autorità;

- quest'ultima, con nota prot. n. 10032 del 05.09.2011, assunta in atti del Servizio Ecologia al prot. n. 8519 del 06.09.2011, riscontrando la precedente nota prot. n. 7828/2011 sopra richiamata, comunicava

di non essere in possesso della documentazione tecnica necessaria per esprimersi e, contestualmente invitava la società a trasmettere la copia dell'istanza e della relativa documentazione tecnica per consentire l'espressione del parere;

- con successiva nota prot. n. 8570 del 08.09.2011 la Regione Puglia - Servizio Ecologia sollecitava la società a provvedere a quanto richiesto dalla sunnominata Autorità di Bacino, anche in vista della discussione dell'udienza inerente al presunto silenzio-inadempimento serbato dalla Regione;

- il Tar Bari, con sentenza n. 1621/2011, depositata in segreteria in data 26.10.2011, a conclusione del giudizio amministrativo volto alla declaratoria del silenzio inadempimento serbato dalla Regione Puglia avverso la domanda di compatibilità ambientale e quella di autorizzazione unica, lo rigettava dando atto dell'attività istruttoria svolta dall'Amministrazione regionale successivamente all'instaurazione del giudizio... per la parte relativa al silenzio, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; per la parte relativa al risarcimento del danno, dispone la prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario”.

TUTTO CIO' PREMESSO

acquisito il parere negativo reso dal Comitato Reg.le di VIA ai sensi dell'art. 2 del R.R. n. 10/2011 nella seduta del 20 settembre 2011, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

vista la nota prot. n. 012 del 02.01.2012 con la quale, a seguito del sopra citato parere tecnico-consultivo reso dal Comitato Reg.le di VIA nella seduta del 20 settembre 2011, si è data attuazione alle disposizioni dell'art. 10bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., comunicando all'istante i motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

considerato ancora che, a seguito della citata comunicazione ex art. 10bis, la società, con nota acquisita al prot. n. 4984 del 25.06.2012, ha trasmesso le controdeduzioni al preavviso di parere negativo;

acquisito il parere reso dal Comitato reg.le per la VIA ai sensi dell'art. 2 del R.R. n. 10/2011 nella seduta del 02.10.2012, espresso a seguito dell'analisi delle citate controdeduzioni trasmesse dalla società proponente, e che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

ritenuto sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 26 c. 1 del D.Lgs. n. 152 e ss.mm.ii. e dell'art. 13 c. 1 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
PROGRAMMAZIONE, POLITICHE
ENERGETICHE, V.I.A. E V.A.S.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo 'Baia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20.05.2011;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

- di esprimere, in conformità al parere del Comitato Regionale per la VIA, reso nella seduta del 20 settembre 2011, e confermato nella seduta del 2 ottobre 2012, in riscontro alle osservazioni proposte dalla società proponente, parere sfavorevole di compatibilità ambientale per il progetto di impianto eolico sito nel Comune di Castelluccio dei Sauri (Fg) in loc. "Cisterna", proposto dalla Novawind Sud Srl, già Api Holding SpA, avente sede legale in Roma alla Via Salaria n. 1322, reso in esecuzione della sentenza del Tar di Bari n. 2/2011;

- di prendere atto della cessione del ramo d'azienda relativo al presente progetto, giusta nota assunta in atti al prot. n. 3356 del 24.04.2012;

- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura del Servizio Ecologia;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Reti ed Infrastrutture Energetiche, alla Provincia di Foggia, ai Comuni di Castelluccio dei Sauri, Deliceto ed Ascoli Satriano, alla Direzione Generale per i beni culturali e

paesaggistici della Puglia, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Bari, Bat e Foggia, all'Autorità di Bacino della Puglia, ad Arpa Puglia;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla Sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;

- di pubblicare l'estratto del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente dell'Ufficio
Ing. Caterina Dibitonto